



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 25
DEL 28 SETTEMBRE 2007
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 39
DEL 26 SETTEMBRE 2007

S O

2

5

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DP Reg. n. 0436/ Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006. Dal 1° gennaio 2007 è disponibile, sul medesimo sito con accesso riservato all'utenza registrata, la versione del Bollettino Ufficiale firmata digitalmente dal responsabile di Redazione e pertanto con valore giuridico a tutti gli effetti.



Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0292/ Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo, il Comune di Verzegnis e il Comune di Cavazzo Carnico per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni e un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico interessante i territori comunali di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico.

pag. **2**

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0293/ Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo e il Comune di Villa Santina per la realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina interessante i territori comunali di Tolmezzo e Villa Santina.

pag. **12**

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0294/ Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Villa Santina, il Comune di Lauco e il Comune di Ovaro per la realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro interessante i territori comunali di Villa Santina, Lauco e Ovaro.

pag. **21**

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0295/ Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo, il Comune di Zuglio e il Comune di Arta Terme per la realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Arta Terme interessante i territori comunali di Tolmezzo e Arta Terme.

pag. **30**



Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

07_SO25_1_DPR_292_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0292/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo, il Comune di Verzegnis e il Comune di Cavazzo Carnico per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni e un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico interessante i territori comunali di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'allora Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS SpA in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia, il quale prevede, fra l'altro, il finanziamento per la realizzazione di itinerari ciclabili e infrastrutture di telecomunicazione localizzati nel territorio della Comunità montana della Carnia, tra i quali infrastrutture per telecomunicazioni e un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico il cui tracciato interessa i Comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, del valore complessivo di euro 1.082.047,00 è finanziato per euro 951.545,37 con fondi assegnati alla Regione con deliberazione del C.I.P.E. n. 20/2004 e euro 130.501,63 con risorse proprie della Comunità Montana;

CONSIDERATO che il punto 6.7 della deliberazione C.I.P.E. n. 20/2004 fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione di risorse FAS;

ATTESO altresì che la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ;

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico dei vigenti Piani Regolatori Comunali Generali dei Comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico, interessati dal tracciato;

VISTA la nota prot. n. 4835 del 23 maggio 2006, con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per la definizione e l'attuazione delle opere previste nel soprarichiamato Accordo di programma quadro;

VISTA la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse regionale di procedere mediante stipulazione di Accordi di Programma al fine di attuare un coordinamento delle azioni dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere previste nell'APQ per risolvere le criticità dovute alla complessità procedurale degli interventi, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio

della Comunità montana della Carnia;

PRESO ATTO della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle parti interessate, in sede di Conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 8 febbraio 2007, di pervenire alla stipulazione di un Accordo di Programma;

VISTA la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 208 del 21 agosto 2007 con la quale il Presidente è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Tolmezzo n. 242 del 20 agosto 2007 con la quale il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Verzegnis n. 81 del 20 agosto 2007 con la quale l'Assessore delegato è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Cavazzo Carnico n. 105 del 20 agosto 2007 con la quale il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2059 del 31 agosto 2007 con la quale il Presidente della Regione - o un Assessore dallo stesso delegato - è autorizzato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo, il Comune di Verzegnis e il Comune di Cavazzo Carnico l'Accordo di programma per la realizzazione di infrastrutture per telecomunicazioni e un itinerario ciclabile interessante i territori comunali di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal Sindaco del Comune di Tolmezzo, dal Sindaco del Comune di Cavazzo Carnico e dall'Assessore del Comune di Verzegnis, comprensivo degli allegati come di seguito elencati:

sub A) Documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione
- Computo metrico estimativo pista ciclabile
- Computo metrico estimativo fibre ottiche
- All. PG1 planimetria generale
- All. PG2 planimetria generale
- All. G2 planimetria - sezioni trasversali 18-34 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. G3 planimetria - sezioni trasversali 11-17 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. G4 planimetria - sezioni trasversali 1-10 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. H1 planimetria - sezioni trasversali 3-21 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. H2 planimetria - sezioni trasversali 22-32 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. H3 planimetria - sezioni trasversali 33-51 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. H4 planimetria - sezioni trasversali 52-75 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. H5 planimetria - sezioni trasversali 76-100 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. H6 planimetria - sezioni trasversali 101-114 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. I1 planimetria - sezioni trasversali 2-18 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. I2 planimetria - sezioni trasversali 19-30 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. L1 planimetria - sezioni trasversali 31-42 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. L2 planimetria - sezioni trasversali 43-48 e 51-56 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. L3 planimetria - sezioni trasversali 117 e 58-68 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. L4 planimetria - sezioni trasversali 69-74, 115 e 76-80 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. L5 planimetria - sezioni trasversali 81-94 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. L6 planimetria - sezioni trasversali 95-103 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. L7 planimetria - sezioni trasversali 104-112 - profilo longitudinale-altimetrico

Sub B) Variante n. 83 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo

Sub C) Variante n. 4 al vigente P.R.G.C. del Comune di Verzegnis

Sub D) Variante n. 22 al vigente P.R.G.C. del Comune di Cavazzo Carnico

Sub E) Piano particellare di esproprio

Sub F) Delibera di Giunta n. 209 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo

Sub G) Delibera di Giunta n. 210 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo

Sub H) Delibera di Giunta n. 211 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo

Sub I) Delibera di Giunta n. 85 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico

Sub L) Delibera di Giunta n. 86 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico

- Sub M) Delibera di Giunta n. 87 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico
Sub N) Delibera di Giunta n. 69 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis
Sub O) Delibera di Giunta n. 70 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis
Sub P) Delibera di Giunta n. 71 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis
Sub Q) parere n. 33/07 del 16.04.2007 del Direttore del Servizio Geologico della Regione
Sub R) nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3555 del 16.07.2007
Sub S) nota Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot. 6268 dell'11.07.2007

VISTA la deliberazione n. 35 del 6 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Verzegnis ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico che interessa i comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico;

VISTA la deliberazione n. 45 dell'11 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Cavazzo Carnico ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico che interessa i comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico;

VISTA la deliberazione n. 55 del 12 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Tolmezzo ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico che interessa i comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico che interessa i comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal Sindaco del Comune di Tolmezzo, dal Sindaco del Comune di Cavazzo Carnico e dall'Assessore del Comune di Verzegnis, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli elaborati tecnici, costituenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo, così come elencati e richiamati nelle premesse, rimangono depositati agli atti e disponibili alla consultazione da parte degli interessati.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO25_1_DPR_292_2_ALL1

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA L.R. 20 MARZO 2000, N. 7
PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E
DELL'ITINERARIO CICLABILE TRA TOLMEZZO E CAVAZZO CARNICO CHE INTERESSA I
COMUNI DI TOLMEZZO, VERZEGNIS E CAVAZZO CARNICO

Tra

- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto Lodovico Sonogo
- Il Comune di Tolmezzo rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sergio Cuzzi
- Il Comune di Verzegnis rappresentato dall'Assessore delegato Giuseppe Cescato
- Il Comune di Cavazzo Carnico rappresentato dal Sindaco pro-tempore Dario Iuri
- La Comunità Montana della Carnia rappresentata dal Presidente pro-tempore Lino Not

Premesse

- il 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- il citato Accordo prevede, tra l'altro, il finanziamento di un'infrastruttura per telecomunicazioni e di un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico che interessa i Comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico;
- l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, è finanziato parte con fondi assegnati alla Regione con delibera CIPE n. 20/2004 e parte con risorse proprie della Comunità Montana;
- il punto 6.7 di tale delibera fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena la riprogrammazione delle risorse non impegnate;
- la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe (infrastrutture per telecomunicazioni) da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ (COSINT);
- vista la nota n. prot. 4835 del 23 maggio 2006 con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per procedere alla stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e attuazione dell'intervento in argomento,
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Tolmezzo;
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Verzegnis;
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Cavazzo Carnico;
- vista la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse a procedere attraverso la stipula dell'Accordo di programma citato al fine di attuare un coordinamento delle azioni di tutti i Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento per velocizzare e razionalizzare le procedure amministrative propedeutiche all'attuazione dell'intervento, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio della Comunità Montana della Carnia;

- preso atto della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle Parti interessate, in sede di conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 08.02.2007, di pervenire alla stipulazione del presente Accordo di programma;
 - visto l'articolo 19 della L.R. n. 7/2000, che per la definizione e l'attuazione di opere o interventi, per i quali è necessaria l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, prevede la possibilità che il rappresentante dell'Amministrazione, in relazione alla competenza prevalente sull'opera o sugli interventi, promuova la stipulazione di un *accordo di programma* per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
 - visto l'articolo 20, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che prevede la possibilità che l'accordo di programma produca, fra i suoi effetti, anche le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali e ne disciplina la fattispecie prevedendo:
 1. che allo stesso – in tale evenienza – siano allegati gli elaborati grafici delle variazioni urbanistiche relativamente ad un congruo intorno nonché la documentazione progettuale dell'opera pubblica contenente un livello di dettaglio proprio del progetto esecutivo;
 2. che l'adesione dei Sindaci allo stesso sia ratificata dai Consigli Comunali entro trenta giorni, a pena di decadenza.
 - vista la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2059 del 31 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta del Comune di Tolmezzo n. 242 del 20 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta del Comune di Verzegnis n. 81 del 20 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta del Comune di Cavazzo Carnico n. 105 del 20 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 208 del 21 agosto 2007;
- tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Accordo di programma

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente Accordo di programma, di seguito definito brevemente "Accordo".

ARTICOLO 2

Oggetto dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo di programma è finalizzato ad attuare le azioni necessarie volte a una celere realizzazione dell'intervento "infrastrutture per telecomunicazioni e itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico", oggetto di finanziamento nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia il 10 marzo 2005.
2. Le parti prendono atto che l'Accordo di programma comprende altresì l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo Carnico necessaria per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Tolmezzo – Cavazzo Carnico, come da documentazione progettuale allegata sub A);
3. La Comunità montana della Carnia, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine massimo del **20 dicembre 2007** e a ultimare i lavori entro un anno dalla loro aggiudicazione, al fine di consentire il puntuale rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro citato in premessa.

ARTICOLO 3

Finanziamento e realizzazione dell'opera

L'importo complessivo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Cavazzo Carnico, nei comuni di Tolmezzo, Verzegnis e Cavazzo

Carnico, ammonta a complessivi euro 1.082.047,00 e risulta finanziato per € 951.545,37 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per € 130.501,63 dalla Comunità Montana della Carnia.

La progettazione e la realizzazione dell'opera è di competenza della Comunità Montana della Carnia, la quale è anche titolare delle attività espropriative.

ARTICOLO 4

Aree interessate dall'accordo di programma

L'intervento in oggetto, descritto nell'articolo 2, sarà realizzato nelle aree espressamente previste negli elaborati di variante allegati.

Per quanto riguarda le aree di proprietà privata, è prevista l'acquisizione mediante esproprio, da parte della Comunità Montana della Carnia, delle aree indicate nel Piano Particellare d'esproprio di cui al successivo articolo 6.

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale e dello Stato si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 5

Variante urbanistica

1. Il presente Accordo costituisce Variante n. 83 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub B) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

2. Il presente Accordo costituisce Variante n. 4 al vigente P.R.G.C. del Comune di Verzegnis come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub C) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

3. Il presente Accordo costituisce Variante n. 22 al vigente P.R.G.C. del Comune di Cavazzo Carnico come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub D) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

ARTICOLO 6

Attività espropriativa

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 327/2001 il presente Accordo determina altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree di proprietà privata di cui sia necessaria l'acquisizione per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Tolmezzo – Cavazzo Carnico, meglio individuate nel Piano Particellare allegato sub E), così come redatto dalla Comunità Montana della Carnia in data 25 luglio 2007 a firma del dott. Andrea Citran, costituito da piano particellare d'esproprio (elenco ditte) con annesse planimetrie catastali in formato A4.

La Comunità Montana della Carnia attesta l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 11 del D.P.R. 327/2001.

Gli atti del procedimento espropriativo saranno emanati a cura e spese della Comunità Montana della Carnia, quale Autorità Espropriante ai sensi dell'articolo 6 del T.U. sugli espropri.

ARTICOLO 7

Aree demaniali regionali e statali

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale si precisa quanto segue:

- Le occupazioni, le opere e gli attraversamenti da realizzare sulle aree del Demanio Idrico Regionale sono soggette ad apposita concessione amministrativa ai sensi della L.R. 16/2002.-
- Le concessioni demaniali riguardanti gli attraversamenti già esistenti (ponti,ecc.) e interessati dalle infrastrutture per telecomunicazioni e viabilità ciclabile dovranno essere perfezionate o regolarizzate.
- Gli atti di aggiornamento catastale, da redigere ad ultimazione dei lavori, dovranno essere preventivamente vistati dalla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.
- Copia del verbale di inizio e fine lavori dovrà essere tempestivamente inviato alla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.

Per quanto riguarda le aree di proprietà statale la Comunità Montana attesta che, sulla base di un'approfondita verifica relativa agli effetti urbanistici del progetto, le nuove previsioni rientrano tra gli interventi già considerati ammissibili nelle zone dei P.R.G.C. vigenti, costituendo un approfondimento progettuale comunque coerente con le indicazioni normative degli strumenti urbanistici previgenti. Sulla base della predetta considerazione si ritiene che non vi sia la necessità di raggiungere l'Intesa con lo Stato.

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori dovranno comunque essere emanati specifici provvedimenti concessori già richiesti dalla Comunità Montana con nota prot. n. 9024 del 07.08.07. Da quanto sopra quindi le parti convengono che le aree di proprietà regionale o dello Stato saranno oggetto di specifici provvedimenti negoziali o concessori.

ARTICOLO 8

Effetti ambientali

1. Il Comune di Tolmezzo sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:

- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 209 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub F);
- b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 210 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub G);
- c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 211 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub H);

2. Il Comune di Cavazzo Carnico sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:
- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 85 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico – all. sub I);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 86 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico – all. sub L);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 87 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico – all. sub M);
3. Il Comune di Verzegnis sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:
- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 69 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis – all. sub N);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 70 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis – all. sub O);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 71 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis – all. sub P);
4. che l'intervento risulta compatibile con le condizioni geologiche del territorio, come da parere n. 33/07 del 16.04.2007 del Direttore del Servizio geologico (all. sub Q);
5. che il Soprintendente per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3555 del 16.07.2007 (all. sub R) si è già espresso sui progetti di variante favorevolmente, con prescrizioni che saranno recepite in sede realizzativa, e che il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, come da nota prot. n° 6268 dell'11.07.2008 (all. sub S), nulla ha da obiettare in merito all'adozione dello strumento urbanistico in argomento, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42.

ARTICOLO 9

Procedura di approvazione

1. L'Accordo di programma sarà sottoposto alle procedure di approvazione previste dagli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000, che prevedono i seguenti adempimenti:
- ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo;
 - approvazione con decreto del Presidente della Regione;
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per gli effetti della Variante Urbanistica.

ARTICOLO 10

Verifica sullo stato di attuazione dell'Accordo

1. Le Parti si impegnano a partecipare, tramite propri rappresentanti, agli incontri per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo che saranno convocati periodicamente dal Responsabile

dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 10 marzo 2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione.

ARTICOLO 11

Durata dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo ha durata fino alla completa realizzazione degli interventi e delle opere previste dallo stesso e può essere modificato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.

ARTICOLO 12

Allegati

1. Sono allegati parte integrante e sostanziale al presente Accordo:

- sub A) documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Computo metrico estimativo pista ciclabile;
 - Computo metrico estimativo fibre ottiche;
 - All. PG1 planimetria generale;
 - All. PG2 planimetria generale;
 - All. G2 planimetria - sezioni trasversali 18-34 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. G3 planimetria - sezioni trasversali 11-17 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. G4 planimetria - sezioni trasversali 1-10 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. H1 planimetria - sezioni trasversali 3-21 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. H2 planimetria - sezioni trasversali 22-32 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. H3 planimetria - sezioni trasversali 33-51 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. H4 planimetria - sezioni trasversali 52-75 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. H5 planimetria - sezioni trasversali 76-100 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. H6 planimetria - sezioni trasversali 101-114 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. I1 planimetria - sezioni trasversali 2-18 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. I2 planimetria - sezioni trasversali 19-30 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. L1 planimetria - sezioni trasversali 31-42 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. L2 planimetria - sezioni trasversali 43-48 e 51-56 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. L3 planimetria - sezioni trasversali 117 e 58-68 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. L4 planimetria - sezioni trasversali 69-74, 115 e 76-80 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. L5 planimetria - sezioni trasversali 81-94 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. L6 planimetria - sezioni trasversali 95-103 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. L7 planimetria - sezioni trasversali 104-112 - profilo longitudinale-altimetrico;
- sub B) Variante n. 83 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo;
- sub C) Variante n. 4 al vigente P.R.G.C. del Comune di Verzegnis;
- sub D) Variante n. 22 al vigente P.R.G.C. del Comune di Cavazzo Carnico;
- sub E) Piano particellare di esproprio;
- sub F) Delibera di Giunta n. 209 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub G) Delibera di Giunta n. 210 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub H) Delibera di Giunta n. 211 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub I) Delibera di Giunta n. 85 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico;
- sub L) Delibera di Giunta n. 86 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico;
- sub M) Delibera di Giunta n. 87 del 24.07.2007 del Comune di Cavazzo Carnico;
- sub N) Delibera di Giunta n. 69 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis;
- sub O) Delibera di Giunta n. 70 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis;
- sub P) Delibera di Giunta n. 71 del 26.07.2007 del Comune di Verzegnis;
- sub Q) parere n. 33/07 del 16.04.2007 del Direttore del Servizio Geologico della Regione;


- sub R) nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3555 del 16.07.2007;
- sub S) nota Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot. 6268 dell'11.07.2007.

ARTICOLO 13**Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Letto, confermato e sottoscritto
Trieste, 4 settembre 2007

L'Assessore regionale alla pianificazione territoriale,
energia, mobilità e infrastrutture di trasporto
Lodovico Sonogo




Trieste, 5 settembre 2007


Il Presidente della Comunità Montana della Carnia
Lino Not




Il Sindaco del Comune di Tolmezzo
Sergio Cuzzi



L'Assessore del Comune di Verzegnis
Giuseppe Cescato



Il Sindaco del Comune di Cavazzo Carnico
Dario Iuri



07_SO25_1_DPR_293_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0293/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo e il Comune di Villa Santina per la realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina interessante i territori comunali di Tolmezzo e Villa Santina.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'allora Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS SpA in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella regione Friuli Venezia Giulia, il quale prevede, fra l'altro, il finanziamento per la realizzazione di itinerari ciclabili e infrastrutture di telecomunicazione localizzati nel territorio della Comunità montana della Carnia, tra i quali un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, del valore complessivo di euro 938.500,00 è finanziato per euro € 579.000,00 con fondi assegnati alla Regione con deliberazione del C.I.P.E. n. 20/2004 e per € 359.500,00 dalla Comunità Montana della Carnia;

CONSIDERATO che il punto 6.7 della deliberazione C.I.P.E. n. 20/2004 fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione di risorse FAS;

ATTESO altresì che la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ;

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico dei vigenti Piani Regolatori Comunali Generali dei Comuni di Tolmezzo e Villa Santina, interessati dal tracciato;

VISTA la nota prot. n. 4835 del 23 maggio 2006, con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per la definizione e l'attuazione delle opere previste nel soprarichiamato Accordo di programma quadro;

VISTA la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse regionale di procedere mediante stipulazione di Accordi di Programma al fine di attuare un coordinamento delle azioni dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere previste nell'APQ per risolvere le criticità dovute alla complessità procedurale degli interventi, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio della Comunità montana della Carnia;

PRESO ATTO della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle parti interessate, in sede di Conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 8 febbraio 2007, di pervenire alla stipulazione di un Accordo di Programma;

VISTA la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 209 del 21 agosto 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Tolmezzo n. 240 del 20 agosto 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Villa Santina n. 105 del 17 agosto 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2055 del 31 agosto 2007;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal Sindaco di Tolmezzo e dal Sindaco di Villa Santina, comprensivo degli allegati come di seguito elencati:

sub A) Documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:

- A1 Relazione generale
- A2 Computo metrico estimativo
- T1 Corografia
- T2 Estratto P.R.G.C. di Tolmezzo
- T3 Estratto P.R.G.C. di Villa Santina

- T4 Planimetria generale di progetto
- T5 Planimetria di progetto N. 1
- T6 Planimetria di progetto N. 2
- T7 Planimetria di progetto N. 3
- T8 Planimetria di progetto N. 4
- T9 Profilo Longitudinale
- T10 Sezioni trasversali da N. 1 a N. 6
- T11 Sezioni trasversali da N 7 a N. 11
- T12 Sezioni trasversali da N. 12 a N. 18
- T13 Sezioni trasversali da N. 19 a N. 21
- T14 Sezioni trasversali da N. 22 a N. 24
- T15 Sezioni trasversali da N. 25 a N. 29
- T16 Planimetria catastale N. 1
- T17 Planimetria catastale N. 2
- T18 Planimetria catastale N. 3
- T19 Planimetria catastale N. 4
- T20 Tipi di opere
- T21 Sviluppo "A" - interconness. con il parco urbano di Tolmezzo - Planimetria stato di fatto
- T22 Sviluppo "A" - interconness. con il parco urbano di Tolmezzo - Planimetria stato di progetto
- T23 Sviluppo "A" - interconness. con il parco urbano di Tolmezzo - Sezioni
- T24 Sviluppo "B" - ponte di Caneva - Planimetria stato di fatto
- T25 Sviluppo "B" - ponte di Caneva - Planimetria stato di progetto
- T26 Sviluppo "B" - ponte di Caneva - Sezioni
- T27 Sviluppo "B" - ponte di Caneva - Barriere di protezione
- T28 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Corografia, estratto C.T.R., mappa
- T29 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Planimetria stato di fatto
- T30 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Planimetria stato di progetto, quadro n. 1
- T31 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Planimetria stato di progetto, quadro n. 2
- T32 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Planimetria stato di progetto, quadro n. 3
- T33 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Prospetto Sud - particolari costruttivi
- T34 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Sezioni trasversali
- T35 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Prospettiva
- T36 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Passerella ciclabile - particolari
- T37 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Passerella ciclabile - particolari
- T38 Sviluppo "C" - attraversamento torr. Vinadia - Passerella ciclabile - particolari
- T39 Sviluppo "D" - abitato di Invillino - Planimetria stato di fatto
- T40 Sviluppo "D" - abitato di Invillino - Planimetria stato di progetto
- T41 Sviluppo "D" - abitato di Invillino - Sezioni
- Sub B) Variante n. 76 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo
- Sub C) Variante n. 14 al vigente P.R.G.C. del Comune di Villa Santina
- Sub D) Piano particellare di esproprio
- Sub E) Delibera di Giunta n. 215 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo
- Sub F) Delibera di Giunta n. 216 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo
- Sub G) Delibera di Giunta n. 217 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo
- Sub H) Delibera di Giunta n. 94 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina
- Sub I) Delibera di Giunta n. 93 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina
- Sub L) Delibera di Giunta n. 95 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina
- Sub M) Parere n. 39/2006 del 08.05.2006 del Direttore del Servizio Geologico della Regione
- Sub N) Parere n. 40/2006 del 08.05.2006 del Direttore del Servizio Geologico della Regione
- Sub O) Nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3554 del 16.07.2007
- Sub P) Nota Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot. 6269 dell'11.07.2007

VISTA la deliberazione n. 57 del 12 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Tolmezzo ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione dell'itinerario ci-

clabile tra Tolmezzo e Villa Santina interessante i territori comunali di Tolmezzo e Villa Santina;
VISTA la deliberazione n. 42 del 13 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Villa Santina ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla "realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina interessante i territori comunali di Tolmezzo e Villa Santina";
RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma finalizzato alla "realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina interessante i territori comunali di Tolmezzo e Villa Santina" sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal Sindaco di Tolmezzo e dal Sindaco di Villa Santina, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
2. Gli elaborati tecnici, costituenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo, così come elencati e richiamati nelle premesse, rimangono depositati agli atti e disponibili alla consultazione da parte degli interessati.
3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO25_1_DPR_293_2_ALL1

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA L.R. 20 MARZO 2000, N. 7
PER LA REALIZZAZIONE DELL'ITINERARIO CICLABILE TRA TOLMEZZO E VILLA SANTINA
CHE INTERESSA I COMUNI DI TOLMEZZO E VILLA SANTINA

Tra

- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto Lodovico Sonago
- Il Comune di Tolmezzo rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sergio Cuzzi
- Il Comune di Villa Santina rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arturo De Prato
- La Comunità Montana della Carnia rappresentata dal Presidente pro-tempore Lino Not

Premesse

- il 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- il citato Accordo prevede, tra l'altro, il finanziamento di un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina che interessa i Comuni di Tolmezzo e Villa Santina;
- l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, è finanziato parte con fondi assegnati alla Regione con delibera CIPE n. 20/2004 e parte con risorse proprie della Comunità Montana;
- il punto 6.7 di tale delibera fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena la riprogrammazione delle risorse non impegnate;
- la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe (infrastrutture per telecomunicazioni) da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ (COSINT);
- vista la nota n. prot. 4835 del 23 maggio 2006 con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per procedere alla stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e attuazione dell'intervento in argomento,
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Tolmezzo;
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Villa Santina;
- vista la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse a procedere attraverso la stipula dell'Accordo di programma citato al fine di attuare un coordinamento delle azioni di tutti i Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento per velocizzare e razionalizzare le procedure amministrative propedeutiche all'attuazione dell'intervento, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio della Comunità Montana della Carnia;
- preso atto della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle Parti interessate, in sede di conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 08.02.2007, di pervenire alla stipulazione del presente Accordo di programma;
- visto l'articolo 19 della L.R. n. 7/2000, che per la definizione e l'attuazione di opere o interventi, per i quali è necessaria l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, prevede la possibilità che il rappresentante dell'Amministrazione, in relazione alla competenza prevalente sull'opera o sugli

interventi, promuova la stipulazione di un *accordo di programma* per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;

- visto l'articolo 20, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che prevede la possibilità che l'accordo di programma produca, fra i suoi effetti, anche le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali e ne disciplina la fattispecie prevedendo:

1. che allo stesso – in tale evenienza – siano allegati gli elaborati grafici delle variazioni urbanistiche relativamente ad un congruo intorno nonché la documentazione progettuale dell'opera pubblica contenente un livello di dettaglio proprio del progetto esecutivo;

2. che l'adesione dei Sindaci allo stesso sia ratificata dai Consigli Comunali entro trenta giorni, a pena di decadenza.

- vista la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2055 del 31 agosto 2007;

- vista la deliberazione della Giunta del Comune di Tolmezzo n. 240 del 20 agosto 2007;

- vista la deliberazione della Giunta del Comune di Villa Santina n. 105 del 17 agosto 2007;

- vista la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 209 del 21 agosto 2007;

tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Accordo di programma

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente Accordo di programma, di seguito definito brevemente "Accordo".

ARTICOLO 2

Oggetto dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo di programma è finalizzato ad attuare le azioni necessarie volte a una celere realizzazione dell'intervento "itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina", oggetto di finanziamento nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia il 10 marzo 2005.

2. Le parti prendono atto che l'Accordo di programma comprende altresì l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Tolmezzo e Villa Santina necessaria per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Tolmezzo – Villa Santina, come da documentazione progettuale allegata sub A);

3. La Comunità Montana della Carnia, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine massimo del **20 dicembre 2007** e a ultimare i lavori entro un anno dalla loro aggiudicazione, al fine di consentire il puntuale rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro citato in premessa.

ARTICOLO 3

Finanziamento e realizzazione dell'opera

L'importo complessivo dei lavori di realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Villa Santina, nei comuni di Tolmezzo e Villa Santina, ammonta a complessivi euro 938.500,00 e risulta finanziato per € 579.000,00 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per € 359.500,00 dalla Comunità Montana della Carnia.

La progettazione e la realizzazione dell'opera è di competenza della Comunità Montana della Carnia, la quale è anche titolare delle attività espropriative.

ARTICOLO 4

Aree interessate dall'accordo di programma

L'intervento in oggetto, descritto nell'articolo 2, sarà realizzato nelle aree espressamente previste negli elaborati di variante allegati

Per quanto riguarda le aree di proprietà privata, è prevista l'acquisizione mediante esproprio, da parte della Comunità Montana della Carnia, delle aree indicate nel Piano Particellare d'esproprio di cui al successivo articolo 6.

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale e dello Stato si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 5**Variante urbanistica**

1. Il presente Accordo costituisce Variante n. 76 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub B) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

2. Il presente Accordo costituisce Variante n. 14 al vigente P.R.G.C. del Comune di Villa Santina come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub C) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

ARTICOLO 6**Attività espropriativa**

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 327/2001 il presente Accordo determina altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree di proprietà privata di cui sia necessaria l'acquisizione per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Tolmezzo – Villa Santina, meglio individuate nel Piano Particellare allegato sub D), così come redatto dalla Comunità Montana della Carnia in data 25 luglio 2007 a firma del dott. Andrea Citran, costituito da piano particellare d'esproprio (elenco ditte) con annesse planimetrie catastali in formato A4.

La Comunità Montana della Carnia attesta l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 11 del D.P.R. 327/2001.

Gli atti del procedimento espropriativo saranno emanati a cura e spese della Comunità Montana della Carnia, quale Autorità Espropriante ai sensi dell'articolo 6 del T.U. sugli espropri.

ARTICOLO 7**Aree demaniali regionali e statali**

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale si precisa quanto segue:

- Le occupazioni, le opere e gli attraversamenti da realizzare sulle aree del Demanio Idrico Regionale sono soggette ad apposita concessione amministrativa ai sensi della L.R. 16/2002.-
- Le concessioni demaniali riguardanti gli attraversamenti già esistenti (ponti,ecc.) e interessati dalla viabilità ciclabile dovranno essere perfezionate o regolarizzate.
- Gli atti di aggiornamento catastale, da redigere ad ultimazione dei lavori, dovranno essere preventivamente visti dalla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.
- Copia del verbale di inizio e fine lavori dovrà essere tempestivamente inviato alla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.

Per quanto riguarda le aree di proprietà statale la Comunità Montana attesta che, sulla base di un'approfondita verifica relativa agli effetti urbanistici del progetto, le nuove previsioni rientrano tra gli interventi già considerati ammissibili nelle zone dei P.R.G.C. vigenti, costituendo un approfondimento progettuale comunque coerente con le indicazioni normative degli strumenti urbanistici previgenti. Sulla base della predetta considerazione si ritiene che non vi sia la necessità di raggiungere l'Intesa con lo Stato.

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori dovranno comunque essere emanati specifici provvedimenti concessori già richiesti dalla Comunità Montana con nota prot. n. 9024 del 07.08.07. Da quanto sopra quindi le parti convengono che le aree di proprietà regionale o dello Stato saranno oggetto di specifici provvedimenti negoziali o concessori.

ARTICOLO 8

Effetti ambientali

1. Il Comune di Tolmezzo sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:
 - a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 215 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub E);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 216 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub F);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 217 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub G);
2. Il Comune di Villa Santina sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:
 - a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 94 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina – all. sub H);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 93 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina – all. sub I);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 95 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina – all. sub L);
3. che l'intervento risulta compatibile con le condizioni geologiche del territorio, come da pareri nn. 39/2006 del 08.05.2006 (all. sub M) e 40/2006 del 08.05.2006 (all. sub N) del Direttore del Servizio geologico;
4. che il Soprintendente per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3554 del 16.07.2007 (all. sub O) si è già espresso sui progetti di variante favorevolmente, con prescrizioni che saranno recepite in sede realizzativa, e che il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, come da nota prot. n° 6269 dell'11.07.2007 (all. sub. P), nulla ha da obiettare in merito all'adozione dello strumento urbanistico in argomento, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, facendo comunque presente che qualora i lavori dovessero interessare anche parte di tratti di sedimi ferroviari dismessi, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati anche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

ARTICOLO 9

Procedura di approvazione

1. L'Accordo di programma sarà sottoposto alle procedure di approvazione previste dagli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000, che prevedono i seguenti adempimenti:
 - ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo;

- approvazione con decreto del Presidente della Regione;
- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per gli effetti della Variante Urbanistica.

ARTICOLO 10

Verifica sullo stato di attuazione dell'Accordo

1. Le Parti si impegnano a partecipare, tramite propri rappresentanti, agli incontri per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo che saranno convocati periodicamente dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 10 marzo 2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione.

ARTICOLO 11

Durata dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo ha durata fino alla completa realizzazione degli interventi e delle opere previste dallo stesso e può essere modificato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.

ARTICOLO 12

Allegati

1. Sono allegati parte integrante e sostanziale al presente Accordo:
 - sub A) documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:
 - A1 Relazione generale;
 - A2 Computo metrico estimativo;
 - T1 Corografia;
 - T2 Estratto P.R.G.C. di Tolmezzo;
 - T3 Estratto P.R.G.C. di Villa Santina;
 - T4 Planimetria generale di progetto;
 - T5 Planimetria di progetto N. 1;
 - T6 Planimetria di progetto N. 2;
 - T7 Planimetria di progetto N. 3;
 - T8 Planimetria di progetto N. 4;
 - T9 Profilo Longitudinale;
 - T10 Sezioni trasversali da N. 1 a N. 6;
 - T11 Sezioni trasversali da N. 7 a N. 11;
 - T12 Sezioni trasversali da N. 12 a N. 18;
 - T13 Sezioni trasversali da N. 19 a N. 21;
 - T14 Sezioni trasversali da N. 22 a N. 24;
 - T15 Sezioni trasversali da N. 25 a N. 29;
 - T16 Planimetria catastale N. 1;
 - T17 Planimetria catastale N. 2;
 - T18 Planimetria catastale N. 3;
 - T19 Planimetria catastale N. 4;
 - T20 Tipi di opere;
 - T21 Sviluppo "A" – interconness. con il parco urbano di Tolmezzo – Planimetria stato di fatto;
 - T22 Sviluppo "A" – interconness. con il parco urbano di Tolmezzo – Planimetria stato di progetto;
 - T23 Sviluppo "A" – interconness. con il parco urbano di Tolmezzo – Sezioni;
 - T24 Sviluppo "B" – ponte di Caneva – Planimetria stato di fatto;
 - T25 Sviluppo "B" – ponte di Caneva – Planimetria stato di progetto;
 - T26 Sviluppo "B" – ponte di Caneva – Sezioni;
 - T27 Sviluppo "B" – ponte di Caneva – Barriere di protezione;
 - T28 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Corografia, estratto C.T.R., mappa;
 - T29 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Planimetria stato di fatto;
 - T30 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Planimetria stato di progetto, quadro n. 1;

- T31 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Planimetria stato di progetto, quadro n. 2;
- T32 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Planimetria stato di progetto, quadro n. 3;
- T33 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Prospetto Sud – particolari costruttivi;
- T34 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Sezioni trasversali;
- T35 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Prospettiva;
- T36 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Passerella ciclabile – particolari;
- T37 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Passerella ciclabile – particolari;
- T38 Sviluppo "C" – attraversamento torr. Vinadia – Passerella ciclabile – particolari;
- T39 Sviluppo "D" – abitato di Invillino – Planimetria stato di fatto;
- T40 Sviluppo "D" – abitato di Invillino – Planimetria stato di progetto;
- T41 Sviluppo "D" – abitato di Invillino – Sezioni;
- sub B) Variante n. 76 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo;
- sub C) Variante n. 14 al vigente P.R.G.C. del Comune di Villa Santina;
- sub D) Piano particellare di esproprio;
- sub E) Delibera di Giunta n. 215 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub F) Delibera di Giunta n. 216 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub G) Delibera di Giunta n. 217 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub H) Delibera di Giunta n. 94 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina;
- sub I) Delibera di Giunta n. 93 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina;
- sub L) Delibera di Giunta n. 95 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina;
- sub M) parere n. 39/2006 del 08.05.2006 del Direttore del Servizio Geologico della Regione;
- sub N) parere n. 40/2006 del 08.05.2006 del Direttore del Servizio Geologico della Regione;
- sub O) nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3554 del 16.07.2007;
- sub P) nota Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot. 6269 dell'11.07.2007.

ARTICOLO 13

Entrata in vigore

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Letto, confermato e sottoscritto
Trieste, 4 settembre 2007

L'Assessore regionale alla pianificazione
territoriale, energia, mobilità e
infrastrutture di trasporto
Lodovico Sonogo

Trieste, 5 settembre 2007

Il Presidente della Comunità
Montana della Carnia
Lino Not

Il Sindaco del Comune di Tolmezzo
Sergio Cuzzi

Il Sindaco del Comune di Villa Santina
Arturo De Prato

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

07_SO25_1_DPR_294_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0294/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Villa Santina, il Comune di Lauco e il Comune di Ovaro per la realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro interessante i territori comunali di Villa Santina, Lauco e Ovaro.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'allora Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS SpA in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella regione Friuli Venezia Giulia, il quale prevede, fra l'altro, il finanziamento per la realizzazione di itinerari ciclabili e infrastrutture di telecomunicazione localizzati nel territorio della Comunità montana della Carnia, tra i quali infrastrutture per telecomunicazioni e un itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro il cui tracciato interessa i Comuni di Villa Santina, Lauco e Ovaro;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, del valore complessivo di euro 1.725.000,00 è finanziato per euro 1.495.000,00 con fondi assegnati alla Regione con deliberazione del C.I.P.E. n. 20/2004 e euro 230.000,00 con risorse proprie della Comunità Montana;

CONSIDERATO che il punto 6.7 della deliberazione C.I.P.E. n. 20/2004 fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione di risorse FAS;

ATTESO altresì che la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ;

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico dei vigenti Piani Regolatori Comunali Generali dei Comuni di Villa Santina, Lauco e Ovaro, interessati dal tracciato;

VISTA la nota prot. n. 4835 del 23 maggio 2006, con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per la definizione e l'attuazione delle opere previste nel soprarichiamato Accordo di programma quadro;

VISTA la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse regionale di procedere mediante stipulazione di Accordi di Programma al fine di attuare un coordinamento delle azioni dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere previste nell'APQ per risolvere le criticità dovute alla complessità procedurale degli interventi, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio della Comunità montana della Carnia;

PRESO ATTO della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle parti interessate, in sede di Conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 8 febbraio 2007, di pervenire alla stipulazione di un Accordo di Programma;

VISTA la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 210 del 21 agosto 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Villa Santina n. 106 del 17 agosto 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Lauco n. 82 del 21 agosto 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Ovaro n. 163 del 20 agosto 2007;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2057 del 31 agosto 2007;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal sindaco del Comune di Villa Santina, dal Sindaco del Comune di Lauco e dall'Assessore del Comune di Ovaro, comprensivo degli allegati come di seguito elencati:

sub A) Documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:

- Relazione

- Computo metrico estimativo pista ciclabile

- Computo metrico estimativo fibre ottiche
- All. n. 1 Planimetria generale tracciato
- All. n. 2 planimetria - sezioni trasversali 1-18 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 3 planimetria - sezioni trasversali 19-27 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 4 planimetria - sezioni trasversali 28-63 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 5 planimetria - sezioni trasversali 64-87 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 6 planimetria - sezioni trasversali 88-112 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 7 planimetria - sezioni trasversali 113-121 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 8 planimetria - sezioni trasversali 122-144 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 9 planimetria - sezioni trasversali 145-155 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 10 planimetria - sezioni trasversali 156-164 - profilo longitudinale-altimetrico
- All. n. 11 planimetria - sezioni trasversali 165-167 - profilo longitudinale-altimetrico
- Sub B) Variante n. 15 al vigente P.R.G.C. del Comune di Villa Santina
- Sub C) Variante n. 13 al vigente P.R.G.C. del Comune di Lauco
- Sub D) Variante n. 52 al vigente P.R.G.C. del Comune di Ovaro
- Sub E) Piano particellare di esproprio
- Sub F) Delibera di Giunta n. 97 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina
- Sub G) Delibera di Giunta n. 96 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina
- Sub H) Delibera di Giunta n. 98 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina
- Sub I) Delibera di Giunta n. 75 del 24.07.2007 del Comune di Lauco
- Sub L) Delibera di Giunta n. 77 del 24.07.2007 del Comune di Lauco
- Sub M) Delibera di Giunta n. 76 del 24.07.2007 del Comune di Lauco
- Sub N) Delibera di Giunta n. 149 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro
- Sub O) Delibera di Giunta n. 151 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro
- Sub P) Delibera di Giunta n. 150 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro
- Sub Q) Parere n. 42/07 del 28.05.2007 del Direttore del Servizio Geologico della Regione
- Sub R) Nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3553 del 16.07.2007
- Sub S) Nota Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot. 6267 dell'11.07.2007

VISTA la deliberazione n. 43 del 13 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Villa Santina ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla "realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni dell'itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro interessante i territori comunali di Villa Santina, Lauco e Ovaro";

VISTA la deliberazione n. 39 dell'11 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Lauco ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla "realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni dell'itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro interessante i territori comunali di Villa Santina, Lauco e Ovaro";

VISTA la deliberazione n. 27 dell'8 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Ovaro ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla "realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni dell'itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro interessante i territori comunali di Villa Santina, Lauco e Ovaro";

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma finalizzato alla "realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni dell'itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro interessante i territori comunali di Villa Santina, Lauco e Ovaro" sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal sindaco del Comune di Villa Santina, dal Sindaco del Comune di Lauco e dall'Assessore del Comune di Ovaro, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. Gli elaborati tecnici, costituenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo, così come elencati e richiamati nelle premesse, rimangono depositati agli atti e disponibili alla consultazione da parte degli interessati.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

07_SO25_1_DPR_294_2_ALL1

ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20 DELLA L.R. 20 MARZO 2000, N. 7
PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E
DELL'ITINERARIO CICLABILE TRA VILLA SANTINA E OVARO CHE INTERESSA I COMUNI DI
VILLA SANTINA, LAUCO ED OVARO

Tra

- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto Lodovico Sonogo
- Il Comune di Villa Santina rappresentato dal Sindaco pro-tempore Arturo De Prato
- Il Comune di Lauco rappresentato dal Sindaco pro-tempore Olivo Dionisio
- Il Comune di Ovaro rappresentato dall'Assessore Lietà Dell'Oste
- La Comunità Montana della Carnia rappresentata dal Presidente pro-tempore Lino Not

Premesse

- il 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- il citato Accordo prevede, tra l'altro, il finanziamento di un'infrastruttura per telecomunicazioni e di un itinerario ciclabile tra Villa Santina e Ovaro che interessa i Comuni di Villa Santina, Lauco ed Ovaro;
- l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, è finanziato parte con fondi assegnati alla Regione con delibera CIPE n. 20/2004 e parte con risorse proprie della Comunità Montana;
- il punto 6.7 di tale delibera fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena la riprogrammazione delle risorse non impegnate;
- la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe (infrastrutture per telecomunicazioni) da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ (COSINT);
- vista la nota n. prot. 4835 del 23 maggio 2006 con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per procedere alla stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e attuazione dell'intervento in argomento,
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Villa Santina;
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Lauco;
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Ovaro;
- vista la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse a procedere attraverso la stipula dell'Accordo di programma citato al fine di attuare un coordinamento delle azioni di tutti i Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento per velocizzare e razionalizzare le procedure amministrative propedeutiche all'attuazione dell'intervento, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio della Comunità Montana della Carnia;

- preso atto della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle Parti interessate, in sede di conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 08.02.2007, di pervenire alla stipulazione del presente Accordo di programma;
 - visto l'articolo 19 della L.R. n. 7/2000; che per la definizione e l'attuazione di opere o interventi, per i quali è necessaria l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, prevede la possibilità che il rappresentante dell'Amministrazione, in relazione alla competenza prevalente sull'opera o sugli interventi, promuova la stipulazione di un *accordo di programma* per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
 - visto l'articolo 20, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che prevede la possibilità che l'accordo di programma produca, fra i suoi effetti, anche le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali e ne disciplina la fattispecie prevedendo:
 1. che allo stesso – in tale evenienza – siano allegati gli elaborati grafici delle variazioni urbanistiche relativamente ad un congruo intorno nonché la documentazione progettuale dell'opera pubblica contenente un livello di dettaglio proprio del progetto esecutivo;
 2. che l'adesione dei Sindaci allo stesso sia ratificata dai Consigli Comunali entro trenta giorni, a pena di decadenza.
- vista la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2057 del 31 agosto 2007;
- vista la deliberazione della Giunta del Comune di Villa Santina n. 106 del 17 agosto 2007;
- vista la deliberazione della Giunta del Comune di Lauco n. 82 del 21 agosto 2007;
- vista la deliberazione della Giunta del Comune di Ovaro n. 163 del 20 agosto 2007;
- vista la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 210 del 21 agosto 2007;
- tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Accordo di programma

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente Accordo di programma, di seguito definito brevemente "Accordo".

ARTICOLO 2

Oggetto dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo di programma è finalizzato ad attuare le azioni necessarie volte a una celere realizzazione dell'intervento "infrastrutture per telecomunicazioni e itinerario ciclabile tra Villa Santina ed Ovaro", oggetto di finanziamento nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia il 10 marzo 2005.
2. Le parti prendono atto che l'Accordo di programma comprende altresì l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Villa Santina, Lauco ed Ovaro necessaria per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Villa Santina - Ovaro, come da documentazione progettuale allegata sub A);
3. La Comunità montana della Carnia, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine massimo del **20 dicembre 2007** e a ultimare i lavori entro un anno dalla loro aggiudicazione, al fine di consentire il puntuale rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro citato in premessa.

ARTICOLO 3

Finanziamento e realizzazione dell'opera

L'importo complessivo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Villa Santina ed Ovaro, nei comuni di Villa Santina, Lauco ed Ovaro, ammonta a complessivi €uro 1.725.000,00 e risulta finanziato per € 1.495.000,00 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per € 230.000,00 dalla Comunità Montana della Carnia.

La progettazione e la realizzazione dell'opera è di competenza della Comunità Montana della Carnia, la quale è anche titolare delle attività espropriative.

ARTICOLO 4

Aree interessate dall'accordo di programma

L'intervento in oggetto, descritto nell'articolo 2, sarà realizzato nelle aree espressamente previste negli elaborati di variante allegati.

Per quanto riguarda le aree di proprietà privata, è prevista l'acquisizione mediante esproprio, da parte della Comunità Montana della Carnia, delle aree indicate nel Piano Particellare d'esproprio di cui al successivo articolo 6.

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale e dello Stato si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 5

Variante urbanistica

1. Il presente Accordo costituisce Variante n. 15 al vigente P.R.G.C. del Comune di Villa Santina come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub B) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

2. Il presente Accordo costituisce Variante n. 13 al vigente P.R.G.C. del Comune di Lauco come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub C) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 2 SDF
- Tavola 1 Variante
- Tavola 2 Variante

3. Il presente Accordo costituisce Variante n. 52 al vigente P.R.G.C. del Comune di Ovaro come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub D) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 2b SDF
- Tavola 2d SDF
- Tavola 1 Variante
- Tavola 2b Variante
- Tavola 2d Variante

ARTICOLO 6**Attività espropriativa**

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 327/2001 il presente Accordo determina altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree di proprietà privata di cui sia necessaria l'acquisizione per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Villa Santina - Ovaro, meglio individuate nel Piano Particellare allegato sub E), così come redatto dalla Comunità Montana della Carnia in data 25 luglio 2007 a firma del dott. Andrea Citran, costituito da piano particellare d'esproprio (elenco ditte) con annesso planimetrie catastali in formato A4.

La Comunità Montana della Carnia attesta l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 11 del D.P.R. 327/2001.

Gli atti del procedimento espropriativo saranno emanati a cura e spese della Comunità Montana della Carnia, quale Autorità Espropriante ai sensi dell'articolo 6 del T.U. sugli espropri.

ARTICOLO 7**Aree demaniali regionali e statali**

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale si precisa quanto segue:

- Le occupazioni, le opere e gli attraversamenti da realizzare sulle aree del Demanio Idrico Regionale sono soggette ad apposita concessione amministrativa ai sensi della L.R. 16/2002.-
- Le concessioni demaniali riguardanti gli attraversamenti già esistenti (ponti,ecc.) e interessati dalle infrastrutture per telecomunicazioni e viabilità ciclabile dovranno essere perfezionate o regolarizzate.
- Gli atti di aggiornamento catastale, da redigere ad ultimazione dei lavori, dovranno essere preventivamente vistati dalla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.
- Copia del verbale di inizio e fine lavori dovrà essere tempestivamente inviato alla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.

Per quanto riguarda le aree di proprietà statale la Comunità Montana attesta che, sulla base di un'approfondita verifica relativa agli effetti urbanistici del progetto, le nuove previsioni rientrano tra gli interventi già considerati ammissibili nelle zone dei P.R.G.C. vigenti, costituendo un approfondimento progettuale comunque coerente con le indicazioni normative degli strumenti urbanistici previgenti. Sulla base della predetta considerazione si ritiene che non vi sia la necessità di raggiungere l'Intesa con lo Stato.

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori dovranno comunque essere emanati specifici provvedimenti concessori già richiesti dalla Comunità Montana con nota prot. n. 9024 del 07.08.07.

Da quanto sopra quindi le parti convengono che le aree di proprietà regionale o dello Stato saranno oggetto di specifici provvedimenti negoziali o concessori.

ARTICOLO 8**Effetti ambientali**

1. Il Comune di Villa Santina sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:

- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 97 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina – all. sub F);
- b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 96 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina – all. sub G);
- c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 98 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina – all. sub H);

2. Il Comune di Lauco sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:

- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 75 del 24.07.2007 del Lauco – all. sub I);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 77 del 24.07.2007 del Lauco – all. sub L);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 76 del 24.07.2007 del Comune di Lauco – all. sub M);
3. Il Comune di Ovaro sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:
- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 149 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro – all. sub N);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 151 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro – all. sub O);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 150 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro – all. sub P);
4. che l'intervento risulta compatibile con le condizioni geologiche del territorio, come da parere n. 42/07 del 28.05.2007 del Direttore del Servizio geologico (all. sub Q);
5. che il Soprintendente per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3553 del 16.07.2007 (all. sub R) si è già espresso sui progetti di variante favorevolmente, con prescrizioni che saranno recepite in sede realizzativa, e che il Soprintendente per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, come da nota prot. n° 6267 dell'11.07.2008 (all. sub. S), nulla ha da obiettare in merito all'adozione dello strumento urbanistico in argomento, fatto salvo l'esercizio delle funzioni di tutela di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n° 42, facendo comunque presente che qualora i lavori dovessero interessare anche parte del sedime dell'ex ferrovia Villa Santina – Ovaro, gli stessi dovranno essere preventivamente autorizzati anche ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42.

ARTICOLO 9

Procedura di approvazione

1. L'Accordo di programma sarà sottoposto alle procedure di approvazione previste dagli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000, che prevedono i seguenti adempimenti:
 - ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo;
 - approvazione con decreto del Presidente della Regione;
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per gli effetti della Variante Urbanistica.

ARTICOLO 10**Verifica sullo stato di attuazione dell'Accordo**

1. Le Parti si impegnano a partecipare, tramite propri rappresentanti, agli incontri per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo che saranno convocati periodicamente dal Responsabile dell'attuazione dell'Accordo di Programma. Quadro sottoscritto il 10 marzo 2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione.

ARTICOLO 11**Durata dell'Accordo di programma**

1. Il presente Accordo ha durata fino alla completa realizzazione degli interventi e delle opere previste dallo stesso e può essere modificato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.

ARTICOLO 12**Allegati**

1. Sono allegati parte integrante e sostanziale al presente Accordo:


- sub A) documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Computo metrico estimativo pista ciclabile;
 - Computo metrico estimativo fibre ottiche;
 - All. n. 1 Planimetria generale tracciato
 - All. n. 2 planimetria - sezioni trasversali 1-18 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 3 planimetria - sezioni trasversali 19-27 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 4 planimetria - sezioni trasversali 28-63 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 5 planimetria - sezioni trasversali 64-87 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 6 planimetria - sezioni trasversali 88-112 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 7 planimetria - sezioni trasversali 113-121 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 8 planimetria - sezioni trasversali 122-144 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 9 planimetria - sezioni trasversali 145-155 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n.10 planimetria - sezioni trasversali 156-164 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n.11 planimetria - sezioni trasversali 165-167 - profilo longitudinale-altimetrico;
- sub B) Variante n. 15 al vigente P.R.G.C. del Comune di Villa Santina;
- sub C) Variante n. 13 al vigente P.R.G.C. del Comune di Lauco;
- sub D) Variante n. 52 al vigente P.R.G.C. del Comune di Ovaro;
- sub E) Piano particellare di esproprio;
- sub F) Delibera di Giunta n. 97 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina;
- sub G) Delibera di Giunta n. 96 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina;
- sub H) Delibera di Giunta n. 98 del 24.07.2007 del Comune di Villa Santina;
- sub I) Delibera di Giunta n. 75 del 24.07.2007 del Comune di Lauco;
- sub L) Delibera di Giunta n. 77 del 24.07.2007 del Comune di Lauco;
- sub M) Delibera di Giunta n. 76 del 24.07.2007 del Comune di Lauco;
- sub N) Delibera di Giunta n. 149 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro;
- sub O) Delibera di Giunta n. 151 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro;
- sub P) Delibera di Giunta n. 150 del 30.07.2007 del Comune di Ovaro;
- sub Q) parere n. 42/07 del 28.05.2007 del Direttore del Servizio Geologico della Regione;
- sub R) nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3553 del 16.07.2007;
- sub S) nota Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia prot. 6267 dell'11.07.2007.

ARTICOLO 13**Entrata in vigore**

1. Il presente Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Letto, confermato e sottoscritto
Trieste, 4 settembre 2007

L'Assessore regionale alla pianificazione
territoriale, energia, mobilità e
infrastrutture di trasporto
Lodovico Sonogo



Trieste, 5 settembre 2007


Il Presidente della Comunità
Montana della Carnia
Lino Not




Il Sindaco del Comune di Villa Santina
Arturo De Prato



Il Sindaco del Comune di Lauco
Olivo Dionisio



L'Assessore del Comune di Ovaro
Lieta Dell'Oste



07_SO25_1_DPR_295_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 17 settembre 2007, n. 0295/Pres.

LR 20 marzo 2000 n. 7 articoli 19 e 20. Approvazione Accordo di Programma tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo, il Comune di Zuglio e il Comune di Arta Terme per la realizzazione dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Arta Terme interessante i territori comunali di Tolmezzo e Arta Terme.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che in data 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, l'allora Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS SpA in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella regione Friuli - Venezia Giulia, il quale prevede, fra l'altro, il finanziamento per la realizzazione di itinerari ciclabili e infrastrutture di telecomunicazione localizzati nel territorio della Comunità montana della Carnia, tra i quali un'infrastruttura per telecomunicazioni e di un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Arta Terme il cui tracciato interessa i Comuni di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme;

CONSIDERATO che l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, del valore complessivo di euro 1.850.000,00 è finanziato per euro 1.620.000,00 con fondi assegnati alla Regione con deliberazione del C.I.P.E. n. 20/2004 e euro 230.000,00 con risorse proprie della Comunità Montana;

CONSIDERATO che il punto 6.7 della deliberazione C.I.P.E. n. 20/2004 fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena l'applicazione di una sanzione con conseguente decurtazione di risorse FAS;

ATTESO altresì che la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ;

PRESO ATTO che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico dei vigenti Piani Regolatori Comunali Generali dei Comuni di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme, interessati dal tracciato;

VISTA la nota prot. n. 4835 del 23 maggio 2006, con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per la definizione e l'attuazione delle opere previste nel soprarichiamato Accordo di programma quadro;

VISTA la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse regionale di procedere mediante stipulazione di Accordi di Programma al fine di attuare un coordinamento delle azioni dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle opere previste nell'APQ per risolvere le criticità dovute alla complessità procedurale degli interventi, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio della Comunità montana della Carnia;

PRESO ATTO della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle parti interessate, in sede di Conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 16 maggio 2007, di pervenire alla stipulazione di un Accordo di Programma, nel corso della quale il Comune di Zuglio ha evidenziato una serie di problematiche in merito al tracciato progettato, che in ogni caso, come deliberato dalla Giunta comunale di Zuglio n. 101 del 20 agosto 2007, risultano superate;

VISTA la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 207 del 21 agosto 2007 con la quale il Presidente è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Tolmezzo n. 241 del 20 agosto 2007 con la quale il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Zuglio n. 101 del 20 agosto 2007 con la quale il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale di Arta Terme n. 119 del 20 agosto 2007 con la quale il Sindaco è stato autorizzato alla sottoscrizione dell'Accordo di programma in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2060 del 31 agosto 2007 con la quale il Presidente della Regione o un Assessore dallo stesso delegato è stato autorizzato, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, a stipulare con la Comunità montana della Carnia, il Comune di Tolmezzo, il Comune di Zuglio e il Comune di Arta Terme un Accordo di programma per la realizzazione

delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile interessante i territori comunali di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme;

VISTO l'Accordo di programma sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal Sindaco del Comune di Zuglio, dal Sindaco del Comune di Arta Terme e dal Sindaco del Comune di Tolmezzo, comprensivo degli allegati come di seguito elencati:

- sub A) Documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:
- Relazione
 - Computo metrico estimativo pista ciclabile
 - Computo metrico estimativo fibre ottiche
 - All. PG1 planimetria generale
 - All. PG2 planimetria generale
 - All. n. 1 planimetria - sezioni trasversali 1-20 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 2 planimetria - sezioni trasversali 21-39 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 3 planimetria - sezioni trasversali 40-52 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 4 planimetria - sezioni trasversali 53-65 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 5 planimetria - sezioni trasversali 66-69 e A2-A12 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 6 planimetria - sezioni trasversali A12 A21 e 84-96 profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 7 planimetria - sezioni trasversali 97-105 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 8 planimetria - sezioni trasversali 106-119VI - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 9 planimetria - sezioni trasversali 119V, B2-B4, 123-131 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 10 planimetria - sezioni trasversali 131-139, C1-C6, 148-150 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 11 planimetria - sezioni trasversali 150-163 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 12 planimetria - sezioni trasversali D1-D16 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 13 planimetria - sezioni trasversali D17-D24, 177-189 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 14 planimetria - sezioni trasversali 190-208 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 15 planimetria - sezioni trasversali 209-220 - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 16 planimetria - sezioni trasversali 221-234V - profilo longitudinale-altimetrico
 - All. n. 17 planimetria - sezioni trasversali 234VI-246 - profilo longitudinale-altimetrico
- Sub B) Variante n. 84 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo
- Sub C) Variante n. 8 al vigente P.R.G.C. del Comune di Zuglio
- Sub D) Variante n. 5 al vigente P.R.G.C. del Comune di Arta Terme
- Sub E) Piano particellare di esproprio
- Sub F) Delibera di Giunta n. 212 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo
- Sub G) Delibera di Giunta n. 213 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo
- Sub H) Delibera di Giunta n. 214 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo
- Sub I) Delibera di Giunta n. 91 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio
- Sub L) Delibera di Giunta n. 92 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio
- Sub M) Delibera di Giunta n. 93 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio
- Sub N) Delibera di Giunta n. 110 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme
- Sub O) Delibera di Giunta n. 108 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme
- Sub P) Delibera di Giunta n. 109 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme
- Sub Q) Parere n. 77/07 del 16.08.2007 del Direttore del Servizio Geologico della Regione
- Sub R) Nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3586 del 16.07.2007

VISTA la deliberazione n. 49 del 13 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Zuglio ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile interessante i territori comunali di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme;

VISTA la deliberazione n. 47 dell'11 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Arta Terme ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile interessante i territori comunali di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme;

VISTA la deliberazione n. 56 del 12 settembre 2007, con la quale il Consiglio comunale di Tolmezzo ha ratificato l'adesione del Sindaco all'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile interessante i territori comunali di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme;

RITENUTO di procedere all'approvazione del suddetto Accordo ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche;

DECRETA

- 1.** Ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e successive modifiche, è approvato l'Accordo di programma finalizzato alla realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile interessante i territori comunali di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme sottoscritto il 4 settembre 2007 dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto e il 5 settembre 2007 dal Presidente della Comunità Montana della Carnia, dal Sindaco del Comune di Zuglio, dal Sindaco del Comune di Arta Terme e dal Sindaco del Comune di Tolmezzo dal Sindaco del Comune di Zuglio, dal Sindaco del Comune di Arta Terme e dal Sindaco del Comune di Tolmezzo, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
- 2.** Gli elaborati tecnici, costituenti parte integrante e sostanziale dell'Accordo, così come elencati e richiamati nelle premesse, rimangono depositati agli atti e disponibili alla consultazione da parte degli interessati.
- 3.** Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ILLY

07_SO25_1_DPR_295_2_ALL1

**ACCORDO DI PROGRAMMA
AI SENSI DEGLI ARTICOLI 19 E 20
DELLA L.R. 20 MARZO 2000, N. 7
PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE PER TELECOMUNICAZIONI E
DELL'ITINERARIO CICLABILE TRA TOLMEZZO E ARTA TERME CHE INTERESSA I COMUNI DI
TOLMEZZO, ZUGLIO E ARTA TERME**

Tra,

- La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, di seguito per brevità denominata "Regione", rappresentata dall'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto Lodovico Sonogo
- Il Comune di Tolmezzo rappresentato dal Sindaco pro-tempore Sergio Cuzzi
- Il Comune di Zuglio rappresentato dal Sindaco pro-tempore Stelio Dorissa
- Il Comune di Arta Terme rappresentato dal Sindaco pro-tempore Marlino Peresson
- La Comunità Montana della Carnia rappresentata dal Presidente pro-tempore Lino Not

Premesse

- il 10 marzo 2005 è stato stipulato un Accordo di Programma Quadro tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia;
- il citato Accordo prevede, tra l'altro, il finanziamento di un'infrastruttura per telecomunicazioni e di un itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Arta Terme che interessa i Comuni di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme;
- l'intervento in argomento, il cui soggetto attuatore è stato individuato nella Comunità Montana della Carnia, è finanziato parte con fondi assegnati alla Regione con delibera CIPE n. 20/2004 e parte con risorse proprie della Comunità Montana;
- il punto 6.7 di tale delibera fissa al 31 dicembre 2007 il termine ultimo entro il quale il beneficiario finale deve assumere un'obbligazione giuridicamente vincolante pena la riprogrammazione delle risorse non impegnate;
- la tempistica dell'intervento in argomento è stata rimodulata al fine di ottimizzare l'esecuzione dello stesso e integrarlo con opere analoghe (infrastrutture per telecomunicazioni) da realizzarsi nel medesimo periodo da soggetti esterni all'APQ (COSINT);
- vista la nota n. prot. 4835 del 23 maggio 2006 con la quale la Comunità Montana della Carnia ha chiesto di avviare le procedure previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 per procedere alla stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e attuazione dell'intervento in argomento,
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Tolmezzo;
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Zuglio;
- preso atto che risulta necessario provvedere all'adeguamento urbanistico del vigente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Arta Terme;
- vista la deliberazione n. 2960 del 1° dicembre 2006 con la quale la Giunta regionale ha riconosciuto il rilevante interesse a procedere attraverso la stipula dell'Accordo di programma citato al fine di attuare un coordinamento delle azioni di tutti i Soggetti coinvolti nella realizzazione dell'intervento per velocizzare e razionalizzare le procedure amministrative propedeutiche all'attuazione dell'intervento, ivi compreso l'adeguamento dei Piani Regolatori dei Comuni interessati dai tracciati degli itinerari ciclabili nel territorio della Comunità Montana della Carnia;

- preso atto della comune volontà, espressa dai rappresentanti delle Parti interessate, in sede di conferenza, promossa dal Presidente della Regione in data 16.05.2007, di pervenire alla stipulazione del presente Accordo di programma;
 - visto l'articolo 19 della L.R. n. 7/2000, che per la definizione e l'attuazione di opere o interventi, per i quali è necessaria l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici o privati, prevede la possibilità che il rappresentante dell'Amministrazione, in relazione alla competenza prevalente sull'opera o sugli interventi, promuova la stipulazione di un *accordo di programma* per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento;
 - visto l'articolo 20, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, che prevede la possibilità che l'accordo di programma produca, fra i suoi effetti, anche le conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali e ne disciplina la fattispecie prevedendo:
 1. che allo stesso – in tale evenienza – siano allegati gli elaborati grafici delle variazioni urbanistiche relativamente ad un congruo intorno nonché la documentazione progettuale dell'opera pubblica contenente un livello di dettaglio proprio del progetto esecutivo;
 2. che l'adesione dei Sindaci allo stesso sia ratificata dai Consigli Comunali entro trenta giorni, a pena di decadenza.
 - vista la deliberazione della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2060 del 31 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta del Comune di Tolmezzo n. 241 del 20 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta del Comune di Zuglio n. 101 del 20 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta del Comune di Arta Terme n. 119 del 20 agosto 2007;
 - vista la deliberazione della Giunta della Comunità Montana della Carnia n. 207 del 21 agosto 2007;tutto ciò premesso, le Parti come sopra individuate stipulano il seguente Accordo di programma.

ARTICOLO 1

Recepimento delle premesse

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale al presente Accordo di programma, di seguito definito brevemente "Accordo".

ARTICOLO 2

Oggetto dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo di programma è finalizzato ad attuare le azioni necessarie volte a una celere realizzazione dell'intervento "infrastrutture per telecomunicazioni e itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Arta Terme", oggetto di finanziamento nell'ambito dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia il 10 marzo 2005.
2. Le parti prendono atto che l'Accordo di programma comprende altresì l'approvazione della variante agli strumenti urbanistici dei Comuni di Tolmezzo, Zuglio ed Arta Terme necessaria per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Tolmezzo – Arta Terme, come da documentazione progettuale allegata sub A);
3. La Comunità montana della Carnia, in qualità di soggetto attuatore, si impegna a procedere all'aggiudicazione dei lavori entro il termine massimo del **20 dicembre 2007** e a ultimare i lavori entro un anno dalla loro aggiudicazione, al fine di consentire il puntuale rispetto degli obblighi assunti nell'ambito dell'Accordo di programma quadro citato in premessa.

ARTICOLO 3

Finanziamento e realizzazione dell'opera

L'importo complessivo dei lavori di realizzazione delle infrastrutture per telecomunicazioni e dell'itinerario ciclabile tra Tolmezzo e Arta Terme, nei comuni di Tolmezzo, Zuglio e Arta Terme, ammonta a complessivi €uro 1.850.000,00 e risulta finanziato per € 1.620.000,00 dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e per € 230.000,00 dalla Comunità Montana della Carnia.

La progettazione e la realizzazione dell'opera è di competenza della Comunità Montana della Carnia, la quale è anche titolare delle attività espropriative.

ARTICOLO 4

Aree interessate dall'accordo di programma

L'intervento in oggetto, descritto nell'articolo 2, sarà realizzato nelle aree espressamente previste negli elaborati di variante allegati.

Per quanto riguarda le aree di proprietà privata, è prevista l'acquisizione mediante esproprio, da parte della Comunità Montana della Carnia, delle aree indicate nel Piano Particellare d'esproprio di cui al successivo articolo 6.

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale e dello Stato si rinvia a quanto previsto dal successivo articolo 7.

ARTICOLO 5

Variante urbanistica

1. Il presente Accordo costituisce Variante n. 84 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub B) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di variante: integrazione a seguito del parere geologico
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

2. Il presente Accordo costituisce Variante n. 8 al vigente P.R.G.C. del Comune di Zuglio come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub C) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di variante: integrazione a seguito del parere geologico
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 2 SDF
- Tavola 1 Variante
- Tavola 2 Variante

3. Il presente Accordo costituisce Variante n. 5 al vigente P.R.G.C. del Comune di Arta Terme come descritto negli elaborati di seguito elencati che costituiscono allegato sub D) al presente Accordo:

- Relazione di Variante
- Relazione di variante: integrazione a seguito del parere geologico
- Relazione di verifica preliminare su possibili incidenze significative sui S.I.C. o Z.P.S.
- Dichiarazione di non assoggettamento alla procedura di V.I.A. o di screening
- Relazione di verifica preliminare su possibili effetti significativi sull'ambiente
- Tavola 1 SDF
- Tavola 1 Variante

ARTICOLO 6**Attività espropriativa**

Ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 327/2001 il presente Accordo determina altresì l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le aree di proprietà privata di cui sia necessaria l'acquisizione per la realizzazione del progetto di viabilità ciclabile Tolmezzo – Arta Terme, meglio individuate nel Piano Particellare allegato sub E), così come redatto dalla Comunità Montana della Carnia in data 25 luglio 2007 a firma del dott. Andrea Citran, costituito da piano particellare d'esproprio (elenco ditte) con annesse planimetrie catastali in formato A4.

La Comunità Montana della Carnia attesta l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 11 del D.P.R. 327/2001.

Gli atti del procedimento espropriativo saranno emanati a cura e spese della Comunità Montana della Carnia, quale Autorità Espropriante ai sensi dell'articolo 6 del T.U. sugli espropri.

ARTICOLO 7**Aree demaniali regionali e statali**

Per quanto riguarda le aree di proprietà regionale si precisa quanto segue:

- Le occupazioni, le opere e gli attraversamenti da realizzare sulle aree del Demanio Idrico Regionale sono soggette ad apposita concessione amministrativa ai sensi della L.R. 16/2002.-
- Le concessioni demaniali riguardanti gli attraversamenti già esistenti (ponti, ecc.) e interessati dalle infrastrutture per telecomunicazioni e viabilità ciclabile dovranno essere perfezionate o regolarizzate.
- Gli atti di aggiornamento catastale, da redigere ad ultimazione dei lavori, dovranno essere preventivamente visti dalla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.
- Copia del verbale di inizio e fine lavori dovrà essere tempestivamente inviato alla Direzione Patrimonio e Servizi Generali.

Per quanto riguarda le aree di proprietà statale la Comunità Montana attesta che, sulla base di un'approfondita verifica relativa agli effetti urbanistici del progetto, le nuove previsioni rientrano tra gli interventi già considerati ammissibili nelle zone dei P.R.G.C. vigenti, costituendo un approfondimento progettuale comunque coerente con le indicazioni normative degli strumenti urbanistici previgenti. Sulla base della predetta considerazione si ritiene che non vi sia la necessità di raggiungere l'Intesa con lo Stato.

Prima di procedere all'esecuzione dei lavori dovranno comunque essere emanati specifici provvedimenti concessori già richiesti dalla Comunità Montana con nota prot. n. 9024 del 07.08.07.

Da quanto sopra quindi le parti convengono che le aree di proprietà regionale o dello Stato saranno oggetto di specifici provvedimenti negoziali o concessori.

ARTICOLO 8**Effetti ambientali**

1. Il Comune di Tolmezzo sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:
 - a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 212 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub F);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 213 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub G);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 214 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo – all. sub H);
2. Il Comune di Zugliano sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:

- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 91 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio – all. sub I);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 92 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio – all. sub L);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 93 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio – all. sub M);
3. Il Comune di Arta Terme sulla base dell'istruttoria dallo stesso effettuato, attesta:
- a) che la variante al vigente P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5 non determina effetti di incidenza ambientale significativi e che pertanto non è necessario attuare la procedura di Valutazione di Incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 357/1997 e succ.m.i. (Delibera di Giunta n. 110 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme – all. sub N);
 - b) che l'intervento oggetto del presente Accordo non rientra nelle categorie e nelle soglie di cui alla L.R. 43/1990 e del relativo Regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, nonché in quelle previste dal DPR 12 aprile 1996 e che, di conseguenza, non è da assoggettare alle procedure di VIA o di screening (Delibera di Giunta n. 108 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme – all. sub O);
 - c) che la variante al P.R.G.C. di cui al precedente articolo 5, sulla base dell'Allegato 2 della Direttiva 2001/42/Ce del 27 giugno 2001, non è significativa ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. 11/2005, articolo 3, comma 3, e ha accertato che dette varianti non sono da sottoporre a procedura di VAS (Delibera di Giunta n. 109 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme – all. sub P);
4. che, con parere n. 77/07 del 16.08.2007 (all. sub Q), il Direttore del Servizio geologico ha ritenuto di poter considerare favorevolmente, con prescrizioni che saranno recepite in sede realizzativa, lo strumento urbanistico in argomento, previa apposita valutazione prima dell'apertura al pubblico della viabilità ciclabile di cui trattasi;
5. che il Soprintendente per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia con nota prot. 3586 del 16.07.2007 (all. sub R) si è già espresso sui progetti di variante favorevolmente, con prescrizioni che saranno recepite in sede realizzativa, e che, non avendo la Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio del Friuli Venezia Giulia risposto nei termini dei 45 giorni alla richiesta di Parere formulata dalla Direzione Centrale Pianificazione Territoriale, Energia, Mobilità e Infrastrutture di Trasporto con nota prot. PMT/U/9381 del 28.06.2007, si deve ritenere che la Soprintendenza stessa non abbia osservazioni da formulare in merito alle varianti ai P.R.G.C. in argomento.

ARTICOLO 9

Procedura di approvazione

1. L'Accordo di programma sarà sottoposto alle procedure di approvazione previste dagli articoli 19 e 20 della L.R. 7/2000, che prevedono i seguenti adempimenti:
 - ratifica da parte del Consiglio comunale entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo;
 - approvazione con decreto del Presidente della Regione;
 - pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione per gli effetti della Variante Urbanistica.

ARTICOLO 10

Verifica sullo stato di attuazione dell'Accordo

1. Le Parti si impegnano a partecipare, tramite propri rappresentanti, agli incontri per verificare lo stato di attuazione dell'Accordo che saranno convocati periodicamente dal Responsabile

dell'attuazione dell'Accordo di Programma Quadro sottoscritto il 10 marzo 2005 tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, l'ANAS S.p.A. e la Regione Friuli Venezia Giulia in materia di infrastrutture viarie e di comunicazione.

ARTICOLO 11

Durata dell'Accordo di programma

1. Il presente Accordo ha durata fino alla completa realizzazione degli interventi e delle opere previste dallo stesso e può essere modificato per concorde volontà delle Parti con la procedura di cui all'articolo 19 della L.R. 7/2000.

ARTICOLO 12

Allegati

1. Sono allegati parte integrante e sostanziale al presente Accordo:


- sub A) documentazione progettuale delle opere, costituita dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Computo metrico estimativo pista ciclabile;
 - Computo metrico estimativo fibre ottiche;
 - All. PG1 planimetria generale;
 - All. PG2 planimetria generale;
 - All. n. 1 planimetria - sezioni trasversali 1-20 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 2 planimetria - sezioni trasversali 21-39 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 3 planimetria - sezioni trasversali 40-52 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 4 planimetria - sezioni trasversali 53-65 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 5 planimetria - sezioni trasversali 66-69 e A2-A12 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 6 planimetria - sezioni trasversali A12-A21 e 84-96 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 7 planimetria - sezioni trasversali 97-105 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 8 planimetria - sezioni trasversali 106-119VI - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 9 planimetria - sezioni trasversali 119V, B2-B4, 123-131 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 10 planimetria - sezioni trasversali 131-139, C1-C6, 148-150 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 11 planimetria - sezioni trasversali 150-163 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 12 planimetria - sezioni trasversali D1-D16 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 13 planimetria - sezioni trasversali D17-D24, 177-189 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 14 planimetria - sezioni trasversali 190-208 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 15 planimetria - sezioni trasversali 209-220 - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 16 planimetria - sezioni trasversali 221-234V - profilo longitudinale-altimetrico;
 - All. n. 17 planimetria - sezioni trasversali 234VI-246 - profilo longitudinale-altimetrico;
- sub B) Variante n. 84 al vigente P.R.G.C. del Comune di Tolmezzo;
- sub C) Variante n. 8 al vigente P.R.G.C. del Comune di Zuglio;
- sub D) Variante n. 5 al vigente P.R.G.C. del Comune di Arta Terme;
- sub E) Piano particellare di esproprio;
- sub F) Delibera di Giunta n. 212 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub G) Delibera di Giunta n. 213 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub H) Delibera di Giunta n. 214 del 23.07.2007 del Comune di Tolmezzo;
- sub I) Delibera di Giunta n. 91 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio;
- sub L) Delibera di Giunta n. 92 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio;
- sub M) Delibera di Giunta n. 93 del 01.08.2007 del Comune di Zuglio;
- sub N) Delibera di Giunta n. 110 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme;
- sub O) Delibera di Giunta n. 108 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme;
- sub P) Delibera di Giunta n. 109 del 26.07.2007 del Comune di Arta Terme;
- sub Q) parere n. 77/07 del 16.08.2007 del Direttore del Servizio Geologico della Regione;
- sub R) nota Soprintendenza per i Beni archeologici del Friuli Venezia Giulia prot. 3586 del 16.07.2007.

ARTICOLO 13**Entrata in vigore**

Il presente Accordo entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


Letto, confermato e sottoscritto
Trieste, 4 settembre 2007

L'Assessore regionale alla pianificazione
territoriale, energia, mobilità e
infrastrutture di trasporto
Lodovico Sonogo




Trieste, 5 settembre 2007


Il Presidente della Comunità
Montana della Carnia
Lino Not



Il Sindaco del Comune di Tolmezzo
Sergio Cuzzi



Il Sindaco del Comune di Zuglio
Stelio Dorissa



Il Sindaco del Comune di Arta Terme
Marlino Peresson



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (fascicolo unico)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci 6 – 34133 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE PATRIMONIO E SERVIZI GENERALI
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour 1 – 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2037
Fax +39 040 377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO dell'anno in corso e di annate pregresse

Rivolgersi all'ufficio AMMINISTRAZIONE sopra indicato.

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2007
(ai sensi della delibera GR n. 2930 dd. 1 dicembre 2006)

ABBONAMENTI

- Periodo di abbonamento 12 MESI
- Tipologie di abbonamento:
 - FORMA CARTACEA € 90,00
 - PRODUZIONE SU CD € 75,00
 - ACCESSO WEB VERSIONE CERTIFICATA € 60,00
 - INOLTRO PDF FASCICOLI VERSIONE CERTIFICATA TRAMITE POSTA ELETTRONICA € 60,00
- Per gli abbonamenti con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.
- L'abbonamento al B.U.R. tramite accesso web e su CD prevede la fornitura gratuita di un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- Per il solo anno 2007 ed a conclusione dell'annata, ai sottoscrittori di un abbonamento in forma cartacea, sarà fornito in omaggio un CD contenente la raccolta completa dei fascicoli pubblicati nell'anno.
- AGEVOLAZIONE RICONOSCIUTA ALLE DITTE COMMISSIONARIE che sottoscrivono un abbonamento per conto terzi: 20% (ventipercento).

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO, prodotto sia su CD che in forma cartacea, forfetariamente per tutti i tipi di fascicoli:

ANNO CORRENTE	€ 5,00
ANNO ARRETRATO	€ 10,00

- PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare. € 30,00
- RIPRODUZIONE in copia cartacea dei numeri esauriti, o per urgente necessità del committente: pari al prezzo fissato per il fascicolo originale.
- Per le forniture dei fascicoli con destinazione estero i suddetti prezzi sono raddoppiati.

MODALITÀ E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO E FORNITURA DEI FASCICOLI

L'attivazione ed il rinnovo di un abbonamento e la fornitura di singoli fascicoli avverranno previo pagamento **ANTICIPATO del corrispettivo prezzo** nelle forme in seguito precisate. A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it. Dato atto che per isoli prodotti e servizi informatici (**CD, ON-LINE ed e-mail**) sussiste l'obbligo dell'emissione di fattura, nell'anticipare la copia del versamento effettuato è necessario **indicare i dati fiscali dell'acquirente (ragione sociale / nome.cognome - indirizzo completo - codice fiscale / partita IVA).**

- **La decorrenza dell'abbonamento** a seguito di nuova attivazione od una sua riattivazione in quanto scaduto avverrà di norma dal primo numero del mese successivo alla data del versamento o del suo riscontro. **Non è previsto** l'invio dei fascicoli ARRETRATI rientranti nel periodo di abbonamento attivato o riattivato, ma sarà garantita la durata dell'abbonamento in DODICI MESI.
- In attesa del riscontro dell'avvenuto versamento del canone di rinnovo, di norma l'invio dei fascicoli oltre la data di scadenza dell'abbonamento è prorogato per un'ulteriore mese. Superato detto periodo, l'abbonamento in essere viene **SOSPESO D'UFFICIO.**
- Eventuale **DISDETTA DELL'ABBONAMENTO** dovrà essere comunicata per iscritto e pervenire **ENTRO 15 GIORNI dalla data di scadenza** al citato Servizio Provveditorato.
- **I FASCICOLI NON PERVENUTI** nel corso del periodo di abbonamento dovranno essere richiesti per iscritto al Servizio medesimo. La relativa fornitura è così disposta:
 - in caso di segnalazione effettuata entro SEI SETTIMANE dalla data di pubblicazione del fascicolo: fornitura GRATUITA;
 - in caso di segnalazione oltre il suddetto termine: fornitura A PAGAMENTO.
- Tutti i prezzi degli abbonamenti e dei fascicoli si intendono comprensivi di IVA e delle spese di spedizione.

SPESE PUBBLICAZIONE INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

- Si precisa che ai sensi del nuovo Regolamento recante le norme per le pubblicazioni del B.U.R.:
 - i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che sarà disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione.
Tale procedura consentirà, tra l'altro, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente sarà tenuto ad effettuare in forma anticipata rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.;
 - l'inoltro del documento in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa dei soggetti estensori - comporterà l'applicazione di tariffe maggiorate nelle misure sotto specificate, fermo restando il pagamento anticipato della spesa di pubblicazione;
 - gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina.
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo da pubblicare.
Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione.
- La pubblicazione di avvisi, inserzioni ecc. avverrà previo PAGAMENTO ANTICIPATO della corrispettiva spesa – fatte salve specifiche e motivate deroghe – nelle forme in seguito precisate.
A comprova dell'avvenuto pagamento, dovrà essere inviata copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali – Servizio provveditorato – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383.

